



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – via Maggiore Mistomi – tel. 0985 887411 fax 8874109

Registro cronologico

Generale n. 14

Del 05 MAR. 2012

UFFICIO SEGRETERIA – PRIMO SERVIZIO

DETERMINAZIONE

N. 7 DEL 24.02.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INERENTE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – ANNI SCOLASTICI 2011/2012 E 2012/2013. CIG 3426219D59

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 D. Lgvo n. 267/2000;

VISTA la L. 127/1997 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgvo n. 77/1995 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco - prot. n. 11932 del 08.07.2009-, attributivo della responsabilità del Servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgvo n. 267/2000;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 461 del 30.11.2011 con la quale si aggiudicava il servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di I° grado – anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, alla ditta "Catering Center", v. G. Marconi, snc – Rovito (CS), P. IVA 02207880788, di cui è Legale rappresentante il sig. Salvatore SACCOMANNO, nato a Oak Park (U.S.A.) il 24.12.1973 e residente a Rovito (CS) in v. G. Marconi;

ATTESO di dover addivenire alla stipulazione del contratto avente ad oggetto detto servizio;

VISTO lo schema di contratto –allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale – composto di n. 15 articoli ed un allegato "A" composto di n. 7 clausole;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato schema di contratto –parte integrante e sostanziale della corrente determina dirigenziale – disciplinante il servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di I° grado – anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013
- 2) di dare atto che il contratto è composto di n. 15 articoli e di un allegato "A" composto di n. 7 clausole.
- 3) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà rogato dal Segretario comunale in forma pubblica amministrativa

Il Responsabile del Servizio
(Daniela Amone)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale di Contabilità, esecutivo in data 24.11.1997 - art. 153 D Lgvo 267/2000, che pertanto in data odierna DIVIENE ESECUTIVA.

Bilancio di previsione TIT..... FUNZIONE SERVIZIO

INTERVENTO

GESTIONE RESIDUI PASSIVI EX CAP.

DATA

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **0.5. MAR. 2012** come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D. Lgvo 267/2000.

(n. 382 Reg. Pub.)

Li, **0.5. MAR. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
..... Dr. Giancarlo Strimarec

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li **0.5. MAR. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
..... Dr. Giancarlo Strimarec

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Contratto di appalto rep. n. _____

**OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA
MATERNA E SUPERIORE DI I^ GRADO, ANNI SCOLASTICI 2011/2012 E
2012/2013. CIG 3426219D59**

L'anno, addì del mese di in Belvedere
Marittimo (CS) nella sede comunale, innanzi a me, dr., Segretario Comunale
autorizzato a ricevere gli atti pubblici per conto del Comune, a norma dell'art. 97 comma 4°
lett. c) del D.L.vo del 18.08.2000 N. 267, senza l'assistenza di testimoni, per espressa
rinuncia fatta dalle parti contraenti d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1), nato a (...) il, il quale interviene in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo
(CS) P.I. 00346830789 in qualità di Responsabile, nominato con
atto del Sindaco del, ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, art. 109 comma 2,
autorizzato implicitamente alla stipula del presente contratto, di seguito nel presente atto
denominato " COMUNE ";

2), nato a (...) il, il quale agisce in
qualità di legale rappresentante della Ditta "....." con sede legale in
....., in via, Partita IVA N.,
appaltatrice del servizio di cui in oggetto, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente " APPALTATORE ".

Le parti così costituite, della cui identità e capacità contrattuale, io Segretario rogante sono
certo, mi chiedono di far risultare col presente contratto quanto segue :

P R E M E S S O

CHE con delibera di Giunta Comunale N. 180/06.10.2011, esecutiva, veniva approvato il Capitolato di appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna e superiore di I^a grado per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, per un importo complessivo presunto a base d'asta di € 192.000,00 IVA esclusa come per legge, con ribasso da effettuarsi rispetto al prezzo unitario di € 4,80 (IVA esclusa) per singolo pasto posto a base d'asta;

CHE con determinazione a contrarre n. 400 del 17.10.2011 si approvava lo schema di invito a presentare offerte per l'affidamento del servizio de quo, stabilendo il ricorso alla procedura negoziale di cui al combinato disposto degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006;

CHE è stata esperimentata gara in data 11 Novembre 2011, come da verbale di gara allegato alla determinazione di aggiudicazione definitiva n. 461 del 30.11.2011;

CHE con detta determina n. 461/2011 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato all'appaltatore costituito in atto, al prezzo offerto in sede di gara di € 4,74 (quattro/74) IVA esclusa, per pasto unitario, comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 0,003;

CHE l'importo complessivo presunto offerto in sede di gara è pari, dunque, ad € 189.600,00 (centottantanovemilaseicento/00) IVA al 4% esclusa;

CHE la somma ha imputazione contabile al cap. 804 del Bilancio di previsione nei rispettivi anni;

CHE il servizio viene reso in base al Capitolato d'appalto;

CHE si dà atto che il presente contratto viene redatto come da schema allegato alla determinazione n., esecutiva;

CHE, volendo ora le parti d'accordo stipulare il presente contratto, hanno chiesto il mio ministero per la stipula del corrente articolato come segue

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'APPALTO

Le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il servizio oggetto del presente contratto è regolato dalla normativa di riferimento e dai seguenti atti che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che l'appaltatore dichiara di conoscere integralmente e che si obbliga a rispettare:

- a) Lettera di invito a presentare offerte
- b) Capitolato d'appalto

ARTICOLO 2 – OGGETTO, DURATA E LUOGO DELL'APPALTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna e superiore di I° grado del Comune di Belvedere Marittimo, per la durata degli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, secondo quanto stabilito all'art. 2 del Capitolato.

Sono interessati al servizio tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia e il plesso unico della Scuola secondaria di I° grado, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il servizio dovrà essere assicurato da lunedì a venerdì secondo il calendario di rientro pomeridiano di ciascuna scuola interessata, con preparazione dei pasti presso la cucina di ciascun plesso. L'Appaltatore curerà altresì l'allestimento dei tavoli ed ogni altra incombenza descritta all'art. 5 del Capitolato.

ARTICOLO 4 – INTERVENTI PRELIMINARI

L'Appaltatore curerà preliminarmente la messa a norma delle cucine, secondo quanto stabilito nell'art. 6 del Capitolato. Al termine dell'appalto, la cucina (locale, attrezzature,

impianti e forniture ex nota allegato "A" al Capitolato) dovrà essere consegnata al Comune - che ne acquisisce la proprietà – perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti di legge.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del servizio nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di appalto, approvato con delibera di G. C. n. 180/2011 e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, ed in particolare per come di seguito indicato.

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio in tutte le sue fasi così come descritto nell'art. 7, comma 1 del Capitolato. L'Appaltatore è tenuto, altresì, alla fornitura di tutto quanto occorre alla produzione, al consumo del pasto, alla conservazione delle derrate e a quant'altro previsto all'art. 7 comma 2 e seguenti del Capitolato. E' posto a carico dell'Appaltatore il rispetto delle tabelle dietetiche rilasciate dall'Asp, nonché di ogni altra prescrizione di cui all'art. 10 e all'art. 11 del Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare il proprio sistema di autocontrollo HACCP in ciascuna fase del servizio; è obbligato a rispettare ogni disposizione in materia di sicurezza, di formazione e informazione del personale, secondo quanto previsto in ciascun comma degli artt. 8 e 13 del Capitolato, ivi comprese le regole comportamentali gravanti sul personale adibito al servizio.

Sono a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto all'art. 15 del Capitolato. Si obbliga, altresì, al rispetto degli standard minimi di qualità secondo quanto indicato all'art. 9 del Capitolato, al rispetto delle prescrizioni relative all'igiene degli alimenti e dei locali (artt. 12 e 14 del Capitolato).

L'Appaltatore si obbliga altresì a garantire il servizio anche in caso di scioperi o altre cause, secondo quanto disposto all'art. 16 del Capitolato.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo per ciascun pasto è di € 4,74 (quattro/74) IVA al 4% esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 0,003, per un importo complessivo presunto per l'intero appalto di € 189.600,00 (centottantanovemilaseicento/00) IVA esclusa, che trovasi impegnata nei pertinenti capitoli di Bilancio comunale. Il Comune provvederà al pagamento del prezzo aggiudicato, in rate mensili posticipate a far data dall'effettivo avvio del servizio, da corrispondere dietro presentazione di regolare fattura fiscale e attestazione del Dirigente della scuola interessata, recante almeno indicazione della scuola, periodo e numero di utenti.

Per i pagamenti è prevista l'osservanza dei vincoli imposti dalla legge n. 448/1998 art. 28 comma 1, Legge istitutiva del Patto di stabilità e s.m.i. , emanati dal Governo a cadenza annuale. Ciò potrebbe precludere l'emissione di mandati di pagamento del trimestre di riferimento con regolarizzazione nel trimestre successivo.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILITA'

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore risponderà dei danni provocati da eventuali tossinfezioni di cui sia dimostrata la causa nell'ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati o avariati, distribuiti nell'esecuzione del servizio, così come pure risponderà di eventuali danni dovuti ad inalazione o inserimento o contatto con prodotti adibiti all'igiene e sanificazione dei locali. Ogni responsabilità sia civile (compresa la responsabilità per debiti contratti verso terzi in ragione del servizio) sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione comunale o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

A tale scopo, l'Appaltatore ha contratto apposita polizza assicurativa R.C. n.
emessa da, in data per un massimale di €
3.000.000,00 (tremilioni/00).

ARTICOLO 6 - GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, mediante polizza fidejussoria emessa da, in data per l'importo garantito di Euro pari al 10 % della somma dovuta (€) in base all'importo del presente contratto, e ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del citato Decreto. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è restituita all'appaltatore contestualmente alla liquidazione del compenso relativo all'ultimo mese di svolgimento del servizio.

ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per il settore di attività.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziali, assistenziali, assicurative, sanitarie previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Giusto il Protocollo di legalità firmato in data 5 Luglio 2011 tra il Comune di Belvedere

M.mo e la Prefettura di Cosenza, il presente contratto è stipulato sotto la condizione risolutiva espressa della comunicazione di eventuali informazioni prefettizie interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/1998 ovvero relative alla sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordo con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale.

L'appaltatore sottoscrive la clausole contrattuali, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del corrente contratto.

Si dà atto nondimeno che dal certificato CCIAA rilasciato in data completo di dicitura antimafia, non sussistono, ai sensi dell'art. 10 della L. 575/1965, cause di divieto, di decadenza o di sospensione ostativi all'assunzione del presente contratto da parte dell'appaltatore.

ARTICOLO 10 - CLAUSOLA PER LA TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'appaltatore si obbliga ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma VIII[^], della L. 13 Agosto 2010 n. 136, a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria fissati nella norma medesima. All'uopo le parti convengono che, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., si procederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, per come espressamente previsto dal citato art. 3, comma VIII[^], della L. n. 136/2010.

ARTICOLO 11 - PENALITA'

Nel caso l'Appaltatore non ottemperi agli obblighi assunti con il presente contratto e con la sottoscrizione del Capitolato d'appalto, il Comune applicherà le penali nelle forme, con le procedure e nell'entità di cui all'art. 23 del Capitolato, che qui s'intende integralmente richiamato.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono costituire in particolar modo motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi
- accertata irregolarità contributiva
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di gara
- grave intossicazione alimentare
- interruzione del servizio non dipendente da causa maggiore

Si rinvia all'art. 24 del Capitolato.

ARTICOLO 13 - NORME SULLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^a del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato con il presente contratto si informa che:

- a- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alle necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
- b- il conferimento dei dati si configura come onere dell'appaltatore;
- c- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'annullamento del presente contratto;
- d- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
 - enti pubblici;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune.

ARTICOLO 14 - SPESE E CONTROVERSIE

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e di registrazione, nonché tutte le altre spese dipendenti dagli obblighi contenuti e/o richiamati nel presente contratto.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Paola.

ARTICOLO 15 - DOMICILIO

Ai fini fiscali le parti dichiarano:

- a) il Comune di Belvedere M.mo ha il Cod. Fiscale n. 00346830789;
- b) la ditta con sede in, ha P. IVA n., che ai fini dell'esecuzione e per tutta la durata del presente contratto dichiara di assumere domicilio fiscale presso questa Casa comunale.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me diretto nella sua integrale compilazione.

Consta di n fogli di carta resa legale oltre righe sin qui scritte.

Dell'atto medesimo ho dato lettura alle parti le quali dichiarano che è conforme alla loro volontà e pertanto, lo sottoscrivono come d'appresso.

PER IL COMUNE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....

(.....)

L'APPALTATORE

(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE UFFICIALE ROGANTE

(.....)

ALLEGATO "A" AL CONTRATTO D'APPALTO REP. N. _____
AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA
SCUOLA MATERNA E SUPERIORE DI I^ GRADO, ANNI SCOLASTICI
2011/2012 E 2012/2013. CIG 3426219D59

CLAUSOLE CONTRATTUALI.

Clausola n. 1 - Il sottoscritto appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2001 presso al Prefettura di Cosenza, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/cosenza,c> che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - Il sottoscritto appaltatore si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3 - Il sottoscritto appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressione per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4 - Il sottoscritto appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5 - Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR n. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale di cui al presente servizio.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto. La predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6 - Il sottoscritto appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7 - Il sottoscritto appaltatore dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Letto, confermato e sottoscritto
